

**Penale Ord. Sez. 4 Num. 51564 Anno 2018**

**Presidente: PICCIALLI PATRIZIA**

**Relatore: NARDIN MAURA**

**Data Udienza: 24/10/2018**

**ORDINANZA**

sui ricorsi proposti da:

PUTRINO NUNZIO nato a CATANIA il 21/01/1980

CAPONETTO ROBERTO nato a CATANIA il 20/03/1983

MIRABELLA ANDREA nato a CATANIA il 14/05/1994

avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;



## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto a mezzo dei rispettivi difensori Putrino Nunzio, Mirabella Andrea e Caponetto Roberto impugnano la sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 21 giugno 2018, a seguito di annullamento con rinvio, con cui, presentato concordato sui motivi, con parere favorevole del P.G., venivano condannati per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis comma 2<sup>e</sup> e 3<sup>e</sup> in relazione all'art. 625 n. 4 e 5) e 61 n. 5) cod. pen. per essersi impossessati di una collana d'oro, contenente al suo interno un anello con brillanti ed una medaglietta

2. Mirabella Andrea si duole dell'eccessività della sanzione, non avendo la Corte provveduto ad applicare le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6), posto il modico valore del bene sottratto ed il completo risarcimento del danno intervenuto prima del giudizio.

3. Putrino Nunzio e Caponetto Roberto con un unico identico motivo censurano il provvedimento per vizio di motivazione, per non avere la Corte argomentato sull'accertamento del fatto e per violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. ed per avere affermato la penale responsabilità degli imputati in ogni caso senza verificare la sussistenza di cause di proscioglimento.

4. I ricorsi sono inammissibili essendo stato introdotti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a motivi rinunciati, essendo stata irrogata la pena come concordata. E' sufficiente richiamare sul punto la sentenza della Sez. 5, *Sentenza n. 15505 del 19/03/2018 Cc. (dep. 06/04/2018 ) Rv. 272853*).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue il pagamento delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della somma di quattromila ciascuno.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 24/10/2018